

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 8120/2012 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione delle decisioni n. 99/01/2011 del 31.01.2011, depositata il 17.02.2011 e n. 11/09/2012 del 02.12.2011, depositata il 17.01.2012, entrambe pronunziate dalla C.T.R. di Firenze.

Con la prima di tali decisioni, la CTR ha rigettato l'appello, proposto dal Consorzio avverso la decisione di primo grado che aveva annullato le cartelle relative all'anno 2007, mentre con la seconda ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della precitata sentenza n. 99/01/2011.

2 - La controversia di che trattasi riguarda cartelle, relative al contributo di bonifica dell'anno 2007, ed il ricorso in esame è affidato a più mezzi.

3 - Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 - Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate alla luce di principi, espressione di consolidato orientamento giurisprudenziale.

5 - Le censure avverso la decisione n. 11/2012 vanno esaminate alla luce del principio, espressione di consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4 deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità¹ era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; 6) riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., perchè, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito" (Cass. 8295/2005, n. 17745/2005, n. 3652/2006).

5 bis - La declaratoria di inammissibilità, di cui all'impugnata sentenza n. 11.09.2012, appare in linea con il trascritto principio, avuto riguardo al tenore dei punti 2), 3), 4) e 6) del trascritto principio e considerata la fattispecie.

Devesi al riguardo rilevare che il denunciato errore veniva individuato nel fatto che la CTR aveva "erroneamente ritenuto che il Consorzio non si era costituito nel giudizio di primo grado, e quindi non aveva fornito la prova del beneficio arrecato all'immobile", e, d'altronde, che i requisiti, quali individuati dalla Corte con le indicate pronunce, nel caso non sembrano sussistere.

6 - Nello esame dei motivi di ricorso avverso la decisione n. 99/2011, occorre tenere conto che la CTR ha rigettato la pretesa del Consorzio, affermando che "l'imposizione è sottoposta ad un rigido onere della prova da parte dell'ente impositore" che, nel caso, non risulta assolto, non essendo stata dimostrata l'esistenza del beneficio e cioè del vantaggio specifico e particolare derivante al fondo. La decisione e la ratio della decisione impugnata non sembrano in linea con i principi espressi in pregresse pronunce della Corte.

La Cassazione (n. 4513/2009), infatti, nello affermare che "intanto è configurabile un beneficio derivante dalle opere di bonifica in quanto il vantaggio sia di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione" e nello evidenziare che occorre cioè, "un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica", tale in buona sostanza che il beneficio sia "diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una qualità del fondo", in relazione alla particolare questione del riparto dell'onere probatorio, ha avuto modo di chiarire che **in presenza di un piano di classifica, regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio, ed ha, pure, puntualizzato che, in tal caso, la presunzione di beneficio "non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuzione di cui all'art. 3, - la cui delimitazione "è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica",- da identificarsi con "quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto"**.

Nel solco della citata pronuncia si sono collocate, altresì, Cass. n. 8770/2009, n. 7159/2011, n. 661/2012.

6 bis - Peraltro, costituisce ius receptum che "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento".

(Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

7 - Nel caso, la CTR, argomentando nei termini anzi riferiti, e quindi omettendo ogni indagine sottesa a verificare l'esistenza del piano di classifica ed, in particolare, della delibera identificativa del perimetro di contribuzione, idonea a legittimare la presunzione dell'esistenza del concreto beneficio per i terreni del consorziato e tale da determinare una inversione dell'onere probatorio, sembra essere incorsa nei denunciati vizi.

8 - Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi del ricorso contro la sentenza n. 11/2012 e con l'accoglimento per manifesta fondatezza dei motivi del ricorso avverso la decisione n. 99/2011.

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, va rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 11/2012 ed accolta l'impugnazione avverso la sentenza n. 99/2011 e, per l'effetto, cassata quest'ultima decisione;

Considerato, pure, in relazione al ricorso accolto, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Toscana, procederà al riesame e, quindi, applicando i richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese del giudizio conclusosi con il rigetto del ricorso avverso la decisione n. 11.09.2012, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 360 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso contro la sentenza della CTR di Firenze n. 11.09.2012 depositata il 17.01.2012 ed accoglie quello avverso la sentenza della medesima CTR n. 99.01.2011, depositata il 17.02.2011; cassa in relazione al ricorso accolto l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR di Firenze.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.